



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Presidente

Foggia, 26/09/2022

Prot. n. _____

Ministero della Giustizia

capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

prot.dog@giustiziacert.it

Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

segr.capo.ispettorato@giustizia.it

Presidenza della Corte di Appello di Bari

presidente.ca.bari@giustiziacert.it

Presidenza del Tribunale di Foggia

prot.tribunale.foggia@giustiziacert.it

UNEP Foggia

unep.tribunale.foggia@giustiziacert.it

e.p.c.

Consiglio Nazionale Forense

protocollo@pec.cnf.it

A tutti gli Ordini Forensi

OGGETTO: pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c., V e VI comma c.p.c. – Nota del Ministero del 20 settembre 2022 prot. n. IV-DOG/03-1/2022/CA

L'Ordine degli Avvocati di Foggia è venuto a conoscenza della Nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022 indicata in oggetto che, su richiesta dell'Unep di Salerno, ha fornito "direttive" in ordine al corretto inquadramento "dell'attività svolta da personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti" di cui all'art. 543 c.p.c. novellato dall'art. 1 comma 32 della Legge 206/2012 che,

al V comma, prevede che:

"il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione"

al VI comma prevede che:

"qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuato, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data della udienza indicata nell'atto di pignoramento".

Il Ministero afferma che, siccome tali adempimenti andrebbero a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere da UNEP andrebbe "configurata nell'ambito della esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura" di modo che sarebbero "da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter, con indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti".

Tale interpretazione non è condivisibile e non ha fondamento normativo.

In primo luogo, è lo stesso dato testuale della norma a far comprendere come "l'avviso" in questione sia un atto del creditore, ovvero del soggetto onerato della notifica e non dell'Ufficiale Giudiziario; dunque esso sarà redatto e sottoscritto dal difensore dello stesso creditore.

Inoltre, l'avviso, non determina affatto il perfezionamento della procedura di pignoramento presso terzi, atto che, ben prima di tale adempimento, è stato notificato ai destinatari determinando l'effetto di vincolare le somme presso il terzo pignorato; la mancanza della notifica dell'avviso determinerà la inefficacia del pignoramento, non – appunto – il suo perfezionamento.

Si tratta, quindi, di una mera sanzione processuale che interviene ex post senza che ciò implichi la modifica della natura di "atto di parte" dell'avviso in parola.

Allo stesso modo, non è condivisibile il parere del Ministero laddove ha ritenuto che l'adempimento debba essere annotato sul Registro Modello C o C/ter sul presupposto che "l'attività del funzionario.....(..) va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata".

Ciò in quanto, in primo luogo, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 1229 del 1959, non esiste un registro ad hoc per la esecuzione forzata ma solo: registri per le notifiche in materia civile e amministrativa (art. 116 n. 1), in materia penale (art. 116 n. 2) e "per gli atti che importano la redazione di un verbale" (art. 116 n. 3) che, nella prassi, ha assunto la definizione di Modello C o C/ter senza alcun collegamento esplicito con la procedura di esecuzione forzata benché, nel suo ambito, l'Ufficiale Giudiziario si trova spesso a redigere verbali (di pignoramento mobiliare, di rilascio di immobile, di attuazione di ordinanza cautelari, di sfratto).

Ma, nel caso di specie, appare evidente che l'avviso in questione non implichi la redazione di alcun verbale da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

§§§§

Alla luce di quanto esposto, si invita il Ministero a riesaminare con urgenza il parere emesso così come si invitano le altre Autorità ad esprimersi al riguardo al fine di evitare il consolidamento – se non del principio – quanto di una prassi a volte ancora più difficile da eradicare che determinerà una ingiustificata lievitazione dei costi a carico delle parti.

Al riguardo, si evidenzia sin da ora che – a prescindere da avalli Ministeriali – le somme corrisposte in virtù di tale interpretazione si riterranno indebitamente versate e soggette a ripetizione.

Distinti saluti

Il Presidente
(Avv. Gianluca URSI) TI

